

## Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- VISTO** il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire l'operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e in particolare l'art. 21 octies e nonies che consente alla Stazione Appaltante, di annullare il provvedimento amministrativo adottato per vizi originari e falsa rappresentazione dei fatti anche se accertati successivamente;
- VISTO** il D.lgs. 50/2016 e in particolare l'art. 30 che impone alla Committente di procedere all'affidamento e all'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, nonché l'art. 108 che consente alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che con Determina PROT.N.2242/20/U del 21/07/2020 è stata avviata la procedura per l'affidamento della Fornitura, consegna e montaggio di n. 1 monitor e sistema di call conference;
- CONSIDERATO** che alla indicata procedura di gara ha partecipato l'Operatore Economico Copyworld Srl (e nessun altro) che ha presentato un'offerta con la quale si è obbligato a fornire ai prezzi indicati i prodotti in offerta;
- CONSTATATO** che tale offerta è stata accettata in considerazione delle specifiche tecniche dei prodotti offerti, coerenti rispetto agli atti a base di gara;
- DATO ATTO** che la suddetta procedura si era conclusa con l'aggiudicazione a favore di Copyworld Srl (unico partecipante) con conseguente sottoscrizione del relativo contratto PROT.N.2371/20/U in data 05/08/2020, legittimamente confidando la Committente sull'esatto adempimento del fornitore;
- DATO ATTO** che in data 10/08/2020 è stato consegnato presso la Committente il monitor Monitor Samsung 82" led display 4K e che con comunicazione trasmessa via PEC in data 18/08/2020, Copyworld Srl informava la scrivente di essere impossibilitata a fornire Sennheiser Teamconnect Wireless 2 unità o equivalente, poiché fuori produzione, offrendo di eseguire la fornitura con prodotti che esso ha definito "*di ultima generazione, alte prestazioni e costi equiparabili*";
- DATO ATTO** che l'Operatore Economico è stato ritualmente avvisato dell'avvio del procedimento conseguente al suo inadempimento contrattuale;

- CONSTATATO** che nell'ambito dell'istruttoria che ha preceduto e seguito la formale comunicazione di avvio del procedimento, esso stesso ha dichiarato che non è possibile fornire il prodotto con le specifiche tecniche offerte in gara;
- CONSIDERATE** le giustificazioni da esso addotte, in termini di pretesa imputazione ai terzi suoi fornitori, dell'inadempimento e sopravvenienza della circostanza impeditiva rispetto alla data di presentazione dell'offerta;
- CONSIDERATO** che nei rapporti tra il Committente pubblico e l'appaltatore, a norma di legge, l'eventuale inadempimento di sub-contraenti dell'appaltatore (ammesso che vi sia) resta comunque imputabile all'appaltatore;
- RITENUTO** che l'Operatore Economico, utilizzando la normale diligenza richiesta ai fini della partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento di appalti pubblici, avrebbe potuto evitare la presentazione di un'offerta e la sottoscrizione di un contratto, che non poteva eseguire;
- RITENUTO ALTRESÌ** che la sopravvenienza della impossibilità, parimenti imputabile all'appaltatore e prevedibile con accorgimenti prudenziali che avrebbe dovuto usare all'epoca della gara, in ogni caso è stata da esso dichiarata e non dimostrata, risultando palesemente irrilevante ai fini giustificativi da esso voluti;
- VISTA** la documentazione agli atti, dalla quale risulta la difformità del prodotto sostitutivo rispetto a quello oggetto del contratto, attestata nella Relazione istruttoria predisposta dal personale tecnico presso la Committente;
- RILEVATO** che è stato lo stesso Operatore Economico ad comunicare alla Committente, dunque ad ammettere, le circostanze di cui sopra, che configurano il suo grave inadempimento;
- PRESO ATTO** che il DEC, a seguito di idonea valutazione, ha informato il RUP che il prodotto offerto, per quanto idoneo all'utilizzo da parte dei REA, non è equiparabile a quello richiesto in quanto differente per tecnologie e finiture, dovendosi riconsegnare (a cura e spese dell'appaltatore) la parte (accessoria) della fornitura eseguita, in quanto inutile ai fini voluti, per effetto dell'inadempimento riguardo alla parte essenziale di essa;
- PRESO ATTO** che il RUP, avendo accertato i presupposti di cui sopra, e previa attivazione del contraddittorio, avendo altresì valutato le giustificazioni addotte dall'operatore inutili, ha proposto di risolvere il contratto PROT.N.2371/20/U ex art. 108 d.lgs. 50/2016 esercitando il diritto-dovere ivi previsto, ed ha sottoposto la bozza dell'atto di risoluzione recante le motivazioni sui presupposti di legge, che risultano adeguate e condivisibili

### DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte l'annullamento ex art. 21 octies e nonies, L. 241/1990 del provvedimento di aggiudicazione a favore di Copyworld Srl per insussistenza originaria dei presupposti di legge, ovvero perché avvenuto a favore di un'offerta non seria, in quanto rivelatasi originariamente non fattibile, da valersi altresì come revoca, per l'ipotesi di sopravvenienza delle condizioni impeditive, comunque imputabili all'appaltatore a titolo di grave inadempimento

contrattuale, non sussistendo invece i presupposti di legge per ammettere una variazione dell'oggetto del contratto, e dovendosi optare per la conseguente risoluzione ex art. 108 D.lgs. 50/2016 del contratto PROT.N. 2371/20/U sottoscritto in data 05/08/2020, dando atto che la suddetta risoluzione avrà effetto a far data dal ricevimento dell'atto relativo da parte di Copyworld Srl, la quale dovrà senza indugio e comunque nel termine di n. 7 giorni, a propria cura e spese, prelevare e accettare la riconsegna dei beni inutilmente forniti e sopra indicati, non rispondendo della loro custodia la Committente, oltre tale termine.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari.

L'atto di risoluzione sarà firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosignano Solvay, 18 settembre 2020

Il Presidente del CdA  
Dott. Stefano Piccoli

